

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 APRILE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCINI VINCENZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	3	Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (3642);	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		FERRARI MARTE ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231);	
MANCINI VINCENZO ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321)	3	GORLA ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588);	
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente, Relatore</i>	3, 4	FOSCHI ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796);	
CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4		
FERRARI MARTE	4		
GASPAROTTO ISAIA	3		
PALLANTI NOVELLO	4		

	PAG.		PAG.
SAMÀ ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961) . . .	4	SOSPIRI NINO	6, 17, 18, 21
MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i> 4, 6, 7, 8, 9, 10 12, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26		TRAPPOLI FRANCO	10
CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> 6, 7, 9, 11, 14, 18, 19, 21 23, 24, 25		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
FOSCHI FRANCO, <i>Relatore</i> 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26		Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561)	26
FERRARI MARTE	6, 10, 12, 15, 22	MANCINI VINCENZO, <i>Presidente</i>	26, 27
FLORINO MICHELE	10, 12, 21, 24	CONTI PERSINI GIANFRANCO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	26
SAMÀ FRANCESCO	12, 15	FERRARI MARTE	27
		ROSSATTINI STEFANO, <i>Relatore</i>	26, 27
		SAMÀ FRANCESCO	27
		SOSPIRI NINO	27

La seduta comincia alle 10,10.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Capanna è sostituito dal deputato Tamino.

Seguito della discussione della proposta di legge Mancini Vincenzo ed altri: Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro (3321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Mancini Vincenzo ed altri: « Esclusione dalla disciplina delle assunzioni obbligatorie delle istituzioni, delle associazioni e dei datori di lavoro che non perseguono finalità di lucro ».

Ricordo che il Comitato ristretto ha esaminato proprio questa mattina l'articolo unico del provvedimento e, sulla base delle osservazioni formulate dai gruppi, ha elaborato un nuovo testo dell'articolo medesimo, sul quale occorrerà chiedere un nuovo parere alla Commissione affari costituzionali.

La nuova formulazione dell'articolo è pertanto la seguente:

ARTICOLO UNICO.

1. Fra i privati datori di lavoro, di cui alle disposizioni legislative in materia di assunzioni obbligatorie, non devono intendersi compresi i partiti politici, le organizzazioni sindacali, nonché gli altri datori

di lavoro che esercitano, esclusivamente e senza fine di lucro, attività a favore di soggetti socialmente svantaggiati.

2. Sono fatti salvi i diritti dei lavoratori già obbligatoriamente assunti dai soggetti di cui al comma precedente al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ISAIA GASPAROTTO. Signor presidente, vorrei suggerire ai colleghi una ulteriore riflessione per quanto riguarda la parte finale del primo comma. Sarebbe a mio avviso opportuno non includere nella previsione legislativa le parole « senza fine di lucro », perché la filosofia ispiratrice della proposta di legge unitaria era quella di evitare che le organizzazioni sindacali e i partiti politici fossero soggetti alle norme del collocamento obbligatorio anche per quanto riguarda i centralinisti non vedenti, al fine di assicurare in maniera assoluta la riservatezza delle decisioni assunte da quelle organizzazioni. Certamente, esistono molte organizzazioni che svolgono la loro attività senza fine di lucro.

PRESIDENTE. Le parole « e senza fine di lucro » si riferiscono esclusivamente all'oggetto dell'attività: si tratta quindi di un elemento aggiuntivo.

ISAIA GASPAROTTO. Il problema sorge, ripeto, soprattutto per quanto riguarda i centralinisti non vedenti. Ovviamente, possono essere escluse molte attività, rispetto alle quali l'assunzione obbligatoria non crea ostacoli o problemi di alcun tipo, mentre questi potrebbero sorgere nel caso dei partiti politici e delle organizzazioni sindacali.

Chiedo pertanto, a nome del gruppo comunista, che vengano ulteriormente approfondite le questioni che sono sorte, fermo restando l'obiettivo di concludere l'esame del provvedimento nella mattinata odierna.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Gasparotto per i suggerimenti che ha dato, ma faccio presente che in ogni caso potremo approvare l'articolo unico soltanto in linea di massima nella seduta odierna, in quanto occorrerà acquisire sul nuovo testo il parere della Commissione affari costituzionali.

Mi era parso di capire che l'orientamento emerso nel Comitato ristretto fosse quello di pervenire ad una approvazione immediata, sia pure in linea di massima, nella seduta odierna, del provvedimento. A questo punto, dopo che avrò sentito il parere determinante dei gruppi, mi dichiaro disponibile a formulare una proposta di aggiornamento dell'esame della proposta di legge.

MARTE FERRARI. Ritengo che la proposta del relatore possa essere accolta; il nuovo testo, esaminato dal Comitato ristretto, è più restrittivo di quello precedente, quindi non credo che su di esso si debba nuovamente pronunciare la Commissione affari costituzionali. Se invece ampliassimo il testo, si renderebbe necessaria l'espressione di un nuovo parere.

Esprimo quindi un giudizio favorevole sul nuovo testo, fermo restando che mi riservo di presentare successivamente alcuni emendamenti, i quali, comunque, non contrasteranno con questo testo, ma saranno volti ad introdurre solo alcune precisazioni.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non è contrario al nuovo testo formulato dal Comitato ristretto.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, lei ha notato le perplessità che sono state espresse sul testo. Vi è un aspetto del provvedimento che non viene completamente colto nelle iniziali intenzioni dei proponenti. L'onorevole Gasparotto ha fatto riferimento quasi esclusivamente ai centralinisti. La mia proposta è che il testo debba essere comunque sottoposto nuovamente all'esame della Commissione

affari costituzionali. Nulla ci vieta eventualmente di riesaminarlo e se, come è presumibile, vi saranno altre modifiche, il testo dovrà tornare all'esame del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Desidero precisare che il regolamento non prevede un numero massimo di richieste di parere su un progetto di legge; possiamo quindi richiederlo ogni qual volta ci troveremo di fronte ad elementi di novità.

Se non vi sono altre osservazioni, ritengo che, anche sulla base dei suggerimenti degli onorevoli Marte Ferrari e Pallanti, si possa approvare il nuovo testo in linea di massima e trasmetterlo alla Commissione affari costituzionali, per il prescritto parere.

Pongo in votazione in linea di massima l'articolo unico.

(È approvato).

Il seguito dell'esame della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subordinati stranieri extracomunitari (3642); e delle proposte di legge Ferrari Marte ed altri: Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (231); Gorla ed altri: Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (588); Foschi ed altri: Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia (796); Samà ed altri: Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine (961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: «Disciplina della occupazione in Italia di lavoratori subor-

dinati stranieri extracomunitari»; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri: « Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine»; Gorla ed altri: « Norme in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori migranti e per la regolarizzazione delle immigrazioni clandestine»; Foschi ed altri: « Norme concernenti diritti e garanzie degli immigrati extracomunitari in Italia»; Samà ed altri: « Norme in materia di trattamento dei lavoratori immigrati in Italia e di regolarizzazione delle immigrazioni clandestine ».

Ricordo ai colleghi che la Commissione deve passare all'esame degli articoli 3 e seguenti, nel testo unificato già adottato come testo-base dalla Commissione nella seduta del 3 aprile scorso.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

1. Presso il Gabinetto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del ministro e dei pareri espressi dalla Consulta, promuove:

a) l'informazione dei lavoratori stranieri e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;

b) la continuità dei flussi di informazione verso i Consolati italiani all'estero e verso i Consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei loro connazionali;

c) il censimento delle offerte di lavoro e l'informazione dei lavoratori stranieri;

d) l'inserimento nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;

e) il reperimento di alloggi;

f) la tutela della lingua e della cultura del lavoratore straniero e la sua

istruzione;

g) la tutela dell'associazionismo;

h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori stranieri;

i) la tutela dei diritti in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del rientro;

l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.

2. Al Servizio è preposto un dirigente generale, il quale è membro di diritto della Consulta di cui all'articolo 2. Esso è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al Servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione della dotazione organica del Ministero.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: « È istituito, presso la direzione generale dell'impiego, apposito servizio per i problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla Consulta di cui al precedente articolo 2 e della Commissione centrale per l'impiego, promuove direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per ».

3. 4.

GOVERNO.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), sostituire le parole: « loro connazionali » con le seguenti: « cittadini dei rispettivi Stati ».

3. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 3, comma 1, sopprimere le lettere g), h), i) ed aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni e integrazioni, possono esercitare la

loro attività in favore dei lavoratori extracomunitari regolarmente residenti in Italia ».

3. 5.

GOVERNO.

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente:

« Al servizio è preposto un dirigente superiore il quale è membro di diritto della Consulta di cui all'articolo 2 ».

3. 6.

GOVERNO.

All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « dirigente generale », aggiungere le seguenti: « designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

3. 2.

IL RELATORE.

All'articolo 3, comma 2, dopo la parola: « modificazione » aggiungere le seguenti: « né ampliamento ».

3. 3.

IL RELATORE.

MARTE FERRARI. Ritengo che possa essere accolta la formulazione dell'articolo 3 con la modifica proposta dal Governo attraverso l'emendamento 3. 4, in base al quale l'apposito Servizio per i problemi dei lavoratori migranti non è più una struttura autonoma (come era indicato nella proposta del Comitato ristretto), ma istituita presso la direzione generale dell'impiego. Penso infatti che tale problema debba essere distinto da tutta la materia riguardante il mercato del lavoro; in tal modo si può giungere ad una normativa più puntuale.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sono favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3, ad eccezione dell'emendamento 3. 5 del Governo; sono contrario alla sua prima parte, perché ritengo che non debbono essere soppresse le lettere

g), h) e i). Quanto alla seconda parte, che è fondamentale, ritengo che debba essere riesaminata quando si passerà all'articolo 7; occorre tuttavia tener presente che il relatore ha presentato l'emendamento 7. 4 che assorbirebbe la seconda parte dell'emendamento 3. 5. Invito quindi il Governo a ritirare l'emendamento. Relativamente all'emendamento 3. 6 del Governo faccio presente che, in caso di approvazione, esso andrà coordinato con l'emendamento 3. 2 da me presentato.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 3. 5. Sono favorevole a tutti gli altri.

NINO SOSPIRI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento del Governo 3. 4, considerandolo integrativo del primo comma dell'articolo 3. Ma nello stesso momento deve elevare una protesta per il metodo adottato dal Governo stesso nel presentare gli emendamenti. Il nostro rappresentante in Comitato ristretto è venuto a conoscenza degli stessi soltanto questa mattina alle 8,30, dopo essere stato convocato ieri, a mezzo telegramma, per la riunione del Comitato ristretto.

È ben vero che gli emendamenti sono depositati da qualche settimana, però sono stati presentati dal Governo quando avevamo già concluso i nostri lavori e non sono stati subito distribuiti.

PRESIDENTE. Ricordo che nella scorsa seduta avevo annunciato che il sottosegretario Leccisi aveva presentato una serie di emendamenti i quali, in quel preciso momento, anche se non ancora distribuibili, venivano acquisiti dalla Commissione. Mi dispiace che si siano verificati disguidi operativi, ma questa è una condizione negativa che riguarda tutti i gruppi. In definitiva, non si è verificata alcuna discriminazione nei confronti dei rappresentanti del gruppo del MSI-destra nazionale.

NINO SOSPIRI. Certo, non vi è stata, né poteva esservi, alcuna discriminazione nei confronti dei rappresentanti del mio gruppo, ma è esatto il ragionamento del presidente anche per la parte relativa alla precisazione circa la mancata distribuzione degli emendamenti nel corso della seduta di presentazione. Ribadisco in ogni caso di essere favorevole all'emendamento 3. 4 del Governo.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sospiri per la parte dell'intervento in cui ha voluto accogliere la mia puntualizzazione.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 del Governo, al quale si è dichiarato favorevole anche il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 3. 5 del Governo è ritirato per quanto riguarda la prima parte, mentre la seconda parte sarà presa in considerazione in sede di esame dell'articolo 7.

Pongo in votazione l'emendamento 3. 6 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Per i lavoratori subordinati extracomunitari, in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità e legalmente occupati ai sensi della presente legge, è favorito il ricongiungimento con il coniuge nonché con i figli a carico non coniugati, considerati minori dalla legislazione italiana, i quali possono essere ammessi nel territorio nazionale e soggiornarvi per lo stesso periodo per il quale è ammesso il lavoratore e sempreché questi disponga di un alloggio adeguato, di un impiego stabile e di sufficienti mezzi di sussistenza anche per i familiari.

2. Dopo un anno di soggiorno regolare nello Stato, ai familiari del lavoratore indicati nel comma 1 può essere accordata l'autorizzazione al lavoro con l'osservanza delle direttive e dei criteri di cui agli articoli 4 e 6.

3. Sono equiparati ai lavoratori italiani, ai soli fini dell'avviamento al lavoro, i figli nati e residenti in Italia, di cui uno dei genitori sia cittadino italiano.

4. È favorito l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, purché non a scopo di lavoro, dei genitori a carico dei lavoratori di cui al comma 1 qualora particolari motivi familiari lo giustifichino.

3. 01.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Invito il Governo a ritirare l'articolo aggiuntivo, perché la materia è regolata dal successivo articolo, nel testo del Comitato ristretto. Credo, infatti, che non sia opportuno modificare la logica complessiva del provvedimento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prendo atto che l'articolo 4 dà effettivamente una logica conseguen-

za all'articolo 3, testé approvato. Accolgo pertanto la proposta del relatore di ritirare l'articolo aggiuntivo del Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite la Commissione centrale per l'impiego e la Consulta di cui all'articolo 2 della presente legge, con propri decreti, stabilisce le procedure e le modalità:

a) per la presentazione e la raccolta della domanda dei cittadini stranieri dimoranti in Italia o all'estero, che chiedano di essere avviati al lavoro alle dipendenze di una impresa operante sul territorio della Repubblica italiana;

b) per la tenuta delle speciali liste di collocamento dei lavoratori stranieri e per la formazione delle relative graduatorie. Le liste predette devono essere tenute in modo che i lavoratori stranieri già dimoranti in Italia precedano in graduatoria, nell'ordine: i lavoratori loro familiari, i lavoratori stranieri, residenti all'estero, in cerca di prima occupazione in Italia;

c) per il censimento mensile delle offerte di lavoro risultate inevase presso le competenti Commissioni regionali per l'impiego, di cui all'articolo 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e per la raccolta delle previsioni annuali riguardanti settori in cui l'andamento del lavoro sia prevalentemente stagionale. I datori di lavoro e le organizzazioni sindacali sono tenuti a collaborare con le Commissioni regionali per l'impiego fornendo ad esse tutte le informazioni relative alle variazioni dell'offerta di lavoro;

d) per l'avviamento al lavoro dei predetti lavoratori, dopo che sia stata accertata, da almeno un mese, la indisponibilità di lavoratori italiani e comunitari ad accettare le relative offerte di lavoro.

2. Trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore

straniero in Italia questi, se disoccupato o se in cerca di nuova occupazione, è iscritto nelle liste di collocamento previste per i lavoratori italiani.

3. La Repubblica italiana non subordina le graduatorie alla esistenza di accordi di reciprocità, pur favorendone la attuazione ogniqualvolta essi si rendano possibili.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, premettere le seguenti parole: « Titolo II », con la seguente rubrica: « Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ».

4. 8.

GOVERNO.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, sentita la Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come aggiunto all'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa, nel rispetto degli impegni comunitari ed internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia.

2. Nelle direttive di cui al comma 1 sono fissati i criteri e le procedure in base ai quali è regolata la programmazione dell'impiego di lavoratori extracomunitari che possono essere occupati in relazione ai fabbisogni qualitativi e quantitativi di manodopera, alla situazione ed alla dinamica del mercato interno del lavoro, alla rilevanza sotto l'aspetto economico delle attività lavorative da svolgere nonché alle reali capacità di accoglimento con particolare riguardo alle disponibilità di infrastrutture sociali e di adeguati alloggi.

3. Le commissioni regionali per l'impiego possono proporre alle regioni pro-

grammi di formazione professionale ai fini della mobilità settoriale dei lavoratori extracomunitari legalmente occupati sul territorio nazionale da almeno due anni nel settore produttivo per il quale abbiano ottenuto l'autorizzazione al lavoro.

4. 9. GOVERNO.

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « con propri decreti », aggiungere le seguenti: « fissa, nel rispetto degli impegni comunitari e internazionali, le direttive di carattere generale in materia di impiego e di mobilità professionale di lavoratori subordinati extracomunitari in Italia ».

4. 10. IL RELATORE.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), sostituire la parola: « cittadini » con: « lavoratori » e la parola: « dimoranti » con le seguenti: « legalmente residenti ».

4. 6. GOVERNO.

All'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: « stranieri già », sostituire la parola: « dimoranti » con: « legalmente residenti ».

4. 7. GOVERNO.

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo le parole: « in Italia o », aggiungere la seguente: « dimoranti ».

4. 11. IL RELATORE.

All'articolo 4, comma 1, lettera c), sostituire le parole: « sono tenuti a collaborare », con la seguente: « collaborano ».

4. 1. IL RELATORE.

All'articolo 4, comma 2, sostituire la parola: « previste », con la seguente: « predisposte ».

4. 2. IL RELATORE.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Trascorsi 24 mesi dal primo avviamento al lavoro del lavoratore straniero in Italia questi, perdurando lo stato di disoccupazione, potrà con misure ed incentivi individuati ed adottati dalla Consulta di cui all'articolo 2 rimpatriare a sua richiesta nel paese di origine ».

4. 5. FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

All'articolo 4, comma 3, sostituire la parola: « esistenza » con la seguente: « vigenza ».

4. 3. IL RELATORE.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 4. 8 del Governo. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 9, invito il Governo stesso a prendere atto che ho presentato, previo parere favorevole del Comitato ristretto, un emendamento che raccoglie sostanzialmente la parte fondamentale del primo comma. Ritengo che per tale ragione i successivi commi secondo e terzo non abbiano motivo di essere, perché saranno oggetto delle direttive che il ministro del lavoro è autorizzato ad emanare. Sono favorevole agli emendamenti 4. 6 e 4. 7. Sono ovviamente favorevole ai miei emendamenti, anche perché si tratta per lo più di emendamenti di adeguamento ai vari pareri delle Commissioni consultive. Sono invece contrario all'emendamento Florino ed altri 4. 5.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto riguarda lo emendamento 4. 9, condivido l'osservazione del relatore e quindi lo ritiro. Anche per il resto concordo con il relatore, sui cui emendamenti esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 4. 8 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

L'emendamento 4. 9 del Governo è ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 4. 10 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 6 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 7 del Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 11 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 2 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4. 5, al quale si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

MICHELE FLORINO. Vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione il nostro emendamento 4. 5. È facile dare oggi un giudizio negativo su questo emendamento; ma un giorno il nostro paese si troverà nella condizione che attualmente caratterizza altri paesi europei. Si troverà di fronte ad un problema già emerso in Francia negli ultimi tempi, quello relativo ai disoccupati immigrati clandestini.

Si deve dare la possibilità di far rimpatriare il lavoratore che ne faccia richiesta; non si tratta di rimpatrio obbligatorio, si tratta di individuare gli incentivi atti a favorire il rimpatrio del lavoratore straniero. Il problema drammatico che vivono altri paesi oggi non ci riguarda, ma potrebbe sorgere tra qualche anno. Se invece vogliamo tenere sul nostro territorio una colonia straniera di disoccupati che non produce, si tratta di una responsabilità del Governo.

Per questi motivi ritengo opportuno approvare il nostro emendamento 4. 5.

FRANCO TRAPPOLI. Il gruppo socialista si asterrà dalla votazione sull'emendamento 4. 5; infatti, pur concordando in linea di principio con i presentatori sulla necessità di prevedere forme di agevolazioni, riteniamo che debba essere meglio precisata la copertura della spesa.

MARTE FERRARI. Ritengo che questi problemi dovranno essere affrontati durante l'esame del provvedimento, già annunciato dal Governo, relativo alla gestione degli esuberi di manodopera; a tale proposito, sollecito nuovamente il Governo a presentare il provvedimento. Concordo con quanto affermato dal collega Trappoli.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Poiché vi sono state queste dichiarazioni, desidero motivare il mio parere contrario. Non sono contrario allo spirito dell'emendamento, ma vorrei sottolineare che l'articolo 8 del nostro testo già prevede queste forme di incentivazione. Inoltre, nulla impedisce che la consulta, di cui all'articolo 2, promuova iniziative di questo genere. Tuttavia, se oggi non regolamentassimo questo aspetto in forme così rigide, finiremmo per trovarci in difficoltà.

MICHELE FLORINO. Considerate le ultime dichiarazioni del relatore, ritiriamo l'emendamento 4. 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 4. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto, di cui

agli articoli 14, comma 3, e 11, comma 6, della legge 29 aprile 1949, n. 264, si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.

2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici si applica la disciplina vigente.

3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati di ogni ordine e grado possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo parziale, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle ottantotto ore mensili ovvero alle millecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5.

5. 4.

GOVERNO.

All'articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Per l'avviamento al lavoro dei lavoratori domestici la chiamata nominativa costituisce la regola. Essi sono altresì autorizzati al lavoro a tempo parziale, se hanno possibilità di alloggio ».

5. 3.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 3, dopo la parola: « tempo », aggiungere le seguenti: « determinato o a tempo ».

5. 5.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « alla lettera b) » con le seguenti: « alle lettere b) e d) ».

5. 6.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: « dopo i lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo precedente » con le seguenti: « dopo i lavoratori familiari dei lavoratori stranieri già dimoranti in Italia e prima dei lavoratori residenti all'estero in cerca di prima occupazione ».

5. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 5, comma 3, dopo la parola: « precedente », aggiungere: « terminati gli studi anche se avviati al lavoro in attività lavorativa a tempo parziale gli studenti stranieri presenti sul nostro territorio sono invitati a rimpatriare ».

5. 2.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti e invito il Governo a ritirare l'emendamento 5. 4, poiché abbiamo approvato l'articolo 4 in un testo diverso da quello previsto inizialmente nell'emendamento governativo. Quanto all'emendamento Florino ed altri 5. 2, non posso essere d'accordo su una norma così rigida. Abbiamo previsto all'articolo 8 una serie di elementi atti a favorire il reinserimento degli studenti nell'ambito dei paesi di origine, ma la formulazione dell'emendamento 5. 2 mi sembra che vada ben al di là della nostra.

Vorrei inoltre far rilevare all'onorevole Florino che nel frattempo è intervenuta la presentazione del provvedimento del Ministero dell'interno, per cui tutta questa materia dovrà essere discussa in Commissione interni, che oggi stesso chiederà il trasferimento in sede legislativa. La prego quindi, eventualmente, di trasferire in quella sede tale problema. Quanto, infine, ai miei emendamenti 5. 6 e 5. 1 faccio presente che, in caso di approvazione, essi andranno coordinati fra di loro.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 5. 4. Quanto agli altri emendamenti, concordo con il parere espresso dal relatore.

MICHELE FLORINO. Insisto sul mio emendamento 5. 2; lo spirito è diverso, e desidero perciò un po' di attenzione da parte della Commissione. Si potrebbe immaginare che io voglia il rimpatrio immediato degli studenti stranieri che si trovano sul nostro territorio; ma, considerando che i paesi sottosviluppati soffrono di una mancanza di intelligenze proprie, quale futuro avranno queste nazioni, se noi catturiamo queste intelligenze nel nostro territorio con una prospettiva di lavoro? In tal caso, esse non potranno collaborare allo sviluppo del loro paese di origine.

Ecco perché proprio nello spirito del provvedimento deve trovarsi la giustificazione del consenso ad un emendamento del genere. Parliamo di paesi del cosiddetto quarto mondo; ma come potranno, questi paesi, un giorno, non aver più bisogno della carità altrui, se non diamo la possibilità, ai giovani che si preparano nelle società occidentali, di rimpatriare?

MARTE FERRARI. Sono contrario allo emendamento, ritenendo che gli studenti stranieri presenti sul nostro territorio nazionale non debbano essere invitati a rimpatriare, perché il problema della cooperazione allo sviluppo dei paesi di origine è affrontato da altri provvedimenti approvati dal Parlamento.

FRANCESCO SAMA. Signor presidente, pur accogliendo lo spirito dell'emendamento proposto, riteniamo inopportuno trattare il problema nell'ambito della proposta di legge al nostro esame, considerando, fra l'altro, che la Commissione interni sta esaminando un disegno di legge governativo che si occupa specificamente della materia. La proposta di legge al nostro esame riguarda infatti la tutela dei lavoratori e del loro rapporto di lavoro.

PRESIDENTE. L'emendamento 5. 4 del Governo è stato ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 5. 3 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 5 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 6 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5. 1 del relatore, favorevole il Governo.

(È approvato).

rino ed altri 5. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO. DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LORO FAMIGLIE. FUNZIONI DELLE REGIONI E DEI COMUNI

ART. 6.

Dopo la lettera c) dell'articolo 23 della legge 12 aprile 1977, n. 675, è aggiunta la seguente:

« d) programma l'utilizzazione della mano d'opera proveniente dall'estero sulla base delle esigenze accertate del mercato del lavoro, al fine di contemperare le possibilità di impiego dei lavoratori italiani con quelle dei lavoratori stranieri ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 1.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, sopprimere l'alinea. Di conseguenza, sostituire le parole: « d) programma » con le seguenti: « Le commissioni regionali per l'impiego programmano ».

6. 2.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Vorrei innanzitutto rilevare che, per motivi di coordinamento, quello che ci accingiamo ad esaminare dovrebbe diventare il titolo III della legge.

Quanto all'emendamento 6. 1, ritengo che, a seguito dell'approvazione del nuovo testo dell'articolo 4, il Governo dovrebbe ritirarlo. L'emendamento 6. 2, che ho presentato, tiene anche conto di alcune ragioni che erano state illustrate dal punto di vista tecnico dal Governo, per cui va precisata la competenza delle commissioni regionali per l'impiego.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 6. 1, perché assorbito dal nuovo testo dell'articolo 4. Esprimo inoltre parere favorevole sullo emendamento 6. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 6. 2 del relatore, favorevole il Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Ai fini dell'ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve essere munito del visto rilasciato dalle competenti autorità consolari sulla base delle autorizzazioni al lavoro concesse dai competenti uffici pro-

vinciali del lavoro, sentite le competenti Commissioni regionali per l'impiego.

2. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione provvedono al rilascio dell'autorizzazione previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro al lavoratore straniero. In ogni caso ai sensi dell'articolo 1 detto trattamento non potrà essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori italiani dai contratti collettivi di categoria.

3. L'autorizzazione al lavoro ha validità biennale e riguarda le mansioni per le quali viene richiesta l'assunzione.

4. Il lavoratore ha diritto ad essere raggiunto dal coniuge e dai figli a carico, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno in Italia. La Repubblica italiana si impegna a favorire la soluzione dei problemi derivanti dai matrimoni misti.

5. Il lavoratore emigrato ha diritto alla esenzione doganale su ogni effetto personale o appartenente alla famiglia.

6. In qualunque momento il lavoratore straniero, dipendente o autonomo, ha diritto a trasferire all'estero i risparmi derivanti da lavoro.

7. In caso di rimpatrio il lavoratore straniero conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderli indipendentemente dall'esistenza di un accordo di reciprocità.

8. Gli enti locali di residenza provvederanno a facilitare attraverso i servizi sociali ogni esigenza di inserimento nella comunità e la preventiva disponibilità di idonei alloggi, eventualmente istituendo apposite consulte.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 7, premettere le parole: « Titolo III » con la seguente rubrica: « Procedure per l'accesso all'occupazione ».

7. 4. GOVERNO.

All'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « ai fini dell'ingresso in Italia », aggiungere le seguenti: « per motivi di lavoro ».

7. 5. GOVERNO.

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: « sentite le competenti commissioni regionali per l'impiego » con le seguenti: « in conformità alle direttive di cui all'articolo 4 ».

7. 6. GOVERNO.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il visto di cui al comma precedente può essere rilasciato dal consolato italiano del paese di origine o di stabile residenza del lavoratore qualora sia in possesso dell'autorizzazione al lavoro, corredata da nulla osta provvisorio della competente autorità provinciale di polizia di Stato ».

7. 7. GOVERNO.

All'articolo 7; comma 2, dopo la parola: « autorizzazione », aggiungere le seguenti: « previo accertamento di indisponibilità dei lavoratori nazionali e comunitari aventi qualifiche professionali per le quali è stata richiesta l'autorizzazione al lavoro e ».

7. 8. GOVERNO.

All'articolo 7 sopprimere il comma 4.

7. 9. GOVERNO.

All'articolo 7, comma 4, dopo le parole: « a carico », aggiungere le seguenti: « non coniugati ».

7. 12. IL RELATORE.

All'articolo 7, sopprimere il comma 5.

7. 10. GOVERNO.

All'articolo 7, sopprimere il comma 5.

7. 1. IL RELATORE.

All'articolo 7, sopprimere il comma 6.

7. 11. GOVERNO.

All'articolo 7, comma 8, dopo le parole: « idonei alloggi », aggiungere le seguenti: « a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1035 del 1972; ».

7. 2. IL RELATORE.

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

« La partecipazione alle consulte di cui al comma precedente è, anche per eventuali membri supplenti, gratuita, senza pagamento di gettoni di presenza, né rimborso di spese ».

7. 3. IL RELATORE.

All'articolo 7, aggiungere il seguente comma 9:

« Le attribuzioni degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori immigrati che prestino regolare attività di lavoro in Italia ».

7. 4. IL RELATORE.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 7.4, con la precisazione formale che si deve far riferimento al titolo IV. Sono altresì favorevole agli emendamenti 7. 5 e 7. 6. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 7.7, perché esso riguarda una materia che è disciplinata — lo ripeto — da un disegno di legge presentato dal ministro dell'interno e che è attualmente all'esame della Commissione interni. Invito il Governo a ritirare anche l'emendamento 7.8, perché il suo contenuto è già recato da un'altra parte del testo, esattamente dall'articolo

4, nonché l'emendamento 7. 9, perché la relatore. Sono favorevole agli emendamenti 7. 11 e 7. 10, che peraltro è identico al mio emendamento 7. 1. Questo, insieme agli emendamenti 7. 2 e 7. 3, è stato da me presentato per uniformare il testo al parere della Commissione bilancio. Infine faccio presente che il mio emendamento 7. 4 assorbe il contenuto di un emendamento che era già stato presentato dal Governo all'articolo 4.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere espresso dal relatore e ritiro pertanto lo emendamento 7. 7, poiché la materia è oggetto di un disegno di legge presentato dal ministro dell'interno. Ritiro altresì l'emendamento 7. 8, essendo il suo contenuto già recepito nell'articolo 4, comma secondo, lettera d). Ritiro infine l'emendamento 7. 9, il cui contenuto è già recato dall'emendamento 7. 12, presentato dal relatore. Sono favorevole agli emendamenti 7. 1, 7. 2 e 7. 3 del relatore. Prendo atto dell'emendamento 7. 12 del relatore, che assorbirebbe il contenuto dell'emendamento 7. 9, nonché dell'emendamento 7. 4, che giustifica il ritiro di un emendamento presentato dal Governo all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 7. 4, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 5, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 6, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 12, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti 7. 1 e 7. 10.

MARTE FERRARI. Non comprendo il significato degli emendamenti 7. 1 e 7. 10; non riesco a capire perché il lavoratore immigrato non debba aver diritto all'esenzione doganale sugli effetti personali o appartenenti alla famiglia.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Ho dovuto presentare l'emendamento 7. 1 solo in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio. Una norma di questo genere è già in vigore nel nostro ordinamento; quindi, probabilmente, la Commissione bilancio ha ritenuto che una sua ripetizione potesse dar luogo ad un ampliamento dell'ambito delle esenzioni.

MARTE FERRARI. Prendo atto della spiegazione fornita dal relatore. È importante che gli immigrati abbiano diritto all'esenzione sugli effetti personali e delle loro famiglie.

FRANCESCO SAMA. Concordo con gli emendamenti 7. 1 e 7. 10 nei limiti della interpretazione fornita dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 7. 10 del Governo e 7. 1 del relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7. 11, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone le modalità di riconoscimento delle qualifiche per i singoli casi; inoltre, il lavoratore immigrato può partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.

2. In accordo con il Ministero degli affari esteri, a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predisporrà corsi di preavviamento al lavoro, per i lavoratori ammessi, al fine di facilitare la conoscenza della lingua, della cultura e degli usi della famiglia e della comunità italiana, ovvero approverà domande di enti pubblici e privati, che richiedono di organizzare analoghi corsi.

3. Sempre a valere sui fondi di cui alla legge 9 febbraio 1978, n. 38, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale predispone progetti integrati per il reinserimento di lavoratori immigrati nei paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei paesi di provenienza dei lavoratori stranieri, ovvero approverà domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti.

4. Il Governo della Repubblica italiana, in collaborazione con le regioni e gli enti locali per le materie di loro competenza, promuove altresì corsi di lingua e cultura italiane per le famiglie dei lavoratori stranieri e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane.

5. Le regioni sono inoltre tenute a sostenere le iniziative culturali dei gruppi nazionali. A tale scopo la Consulta prov-

vede a trasmettere annualmente idonee proposte ai ministeri competenti, alle regioni, agli enti locali e alle università ed istituzioni universitarie.

6. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in patria, sono attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il lavoratore immigrato può chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero, nel rispetto degli specifici accordi esistenti in materia; inoltre, il lavoratore immigrato può partecipare a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica ».

8. 6. SOSPURI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « formazione e riqualificazione », aggiungere le seguenti: « a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 845 del 1978 ».

8. 1. IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 2, dopo le parole: « legge 9 febbraio 1979, n. 38 », aggiungere le seguenti parole: « e a norma dell'articolo 14, lettere g) ed h), della predetta legge, ».

8. 2. IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « legge 9 febbraio 1979, n. 38 », aggiungere le seguenti: « e a norma dell'articolo 14, lettere g) ed h), della predetta legge ».

8. 3. IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche per altri paesi ».

8. 4. IL RELATORE.

All'articolo 8, comma 4, sopprimere le parole: « e al contempo attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane ».

8. 7. SOSPURI, FLORINO, TRINGALI.

All'articolo 8, comma 4, dopo la parola: « promuove », aggiungere le seguenti: « a norma degli articoli 14, lettere g) ed h), e 16 della predetta legge ».

8. 5. IL RELATORE.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. Le regioni, anche attraverso altri enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali, su proposta della Consulta che provvede a segnalare annualmente le iniziative idonee a raggiungere tali scopi, mediante anche corsi effettuati presso scuole superiori o istituti universitari ».

8. 8. GOVERNO.

NINO SOSPURI. Illustro contestualmente i nostri emendamenti 8. 6 e 8. 7. Il primo comma dell'articolo 8 prevede il riconoscimento di titoli di formazione professionale che i lavoratori stranieri in Italia hanno acquisito all'estero: non mi sembra giusto che sia demandato al ministro del lavoro (e perché non al ministro della pubblica istruzione?) il riconoscimento dei titoli di studio in assenza di accordi specifici. L'emendamento 8. 6 prevede che i titoli di studio debbano essere senz'altro riconosciuti, ma in presenza di accordi specifici tra i due paesi, quello di provenienza e quello di approdo.

L'emendamento 8. 7 è stato presentato soprattutto per poter chiedere alcune delucidazioni. Il quarto comma dell'articolo 8 stabilisce che il Governo, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, promuove corsi di lingua e cultura italiana per le famiglie dei lavoratori stranieri ed attua specifici sostegni per i figli dei lavoratori immigrati che frequentino le scuole italiane. Chiedo a che cosa si rife-

riscano questi specifici sostegni: se si tratta di sostegni didattici, siamo d'accordo e ritiriamo il nostro emendamento 8. 7; in caso contrario, desideriamo conoscere di quali altri specifici sostegni si parli.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Desidero precisare che l'emendamento Sospuri ed altri 8. 6 contiene una sola diversità rispetto al testo, cioè l'inciso: « nel rispetto degli specifici accordi esistenti in materia ». Questo tema ricorre continuamente in tutte le sedi come una sorta di utopia. Come l'onorevole Sospuri sa, ho vissuto direttamente per molti anni la realtà dei rapporti bilaterali e multilaterali e faccio presente che in realtà gli immigrati extracomunitari, dei quali stiamo parlando, provengono da paesi con i quali non esistono e non sono possibili accordi di reciprocità, a causa della natura dei governi di quei paesi o dell'enorme diversità delle tradizioni e delle legislazioni. Per di più, non vi è un pari interesse a questo tipo di reciprocità; infatti, che l'Uganda, per esempio, riconosca i titoli professionali italiani è per ora un problema di scarso rilievo per noi; anche se ci avviciniamo, per alcuni aspetti, sempre di più all'Africa, l'interesse preminente è quello del riconoscimento dei nostri titoli soprattutto nei paesi anglosassoni. Sono queste le ragioni per le quali abbiamo sempre scelto, nella logica di questa legge, di non subordinare il riconoscimento dei diritti all'esistenza di accordi.

NINO SOSPURI. Il ministro del lavoro, quindi, decide caso per caso...

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. A questo riguardo, devo dire che ciò deriva dal fatto che parliamo di qualifiche professionali, su cui la competenza è esclusivamente del Ministero del lavoro. Si tratta di un problema ripetutamente discusso ma, allo stato delle cose, la materia è di competenza specifica del Ministero del lavoro. Prego quindi l'onorevole Sospuri di non insistere nel suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Sospuri ed altri 8. 7, l'interpretazione è esat-

tamente quella data dal collega Sospiri. Lo prego pertanto di ritirare anche questo emendamento perché si tratta, in sostanza, di affermare, per i figli dei lavoratori immigrati, ciò che è stato affermato per i figli dei lavoratori italiani immigrati all'estero in base alla direttiva europea per il rispetto della lingua e della cultura dei paesi di origine; del resto, proprio in quest'ambito ci siamo mossi relativamente ai figli dei lavoratori italiani emigrati che, rientrati nel nostro paese, spesso hanno avuto problemi di adattamento che hanno richiesto accorgimenti di carattere didattico.

Ribadisco quindi la mia richiesta ai presentatori di ritirare gli emendamenti 8. 6 e 8. 7.

NINO SOSPIRI. Ritiriamo l'emendamento 8. 7.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido le osservazioni del relatore: A questo proposito, mi è sembrato pertinente il riferimento dell'onorevole Foschi ai paesi anglosassoni; a tutt'oggi, infatti, non esistono accordi reciproci. Proprio ieri, con una delegazione inglese, in previsione del prossimo semestre di presidenza della CEE, abbiamo discusso anche di tale questione.

Ritengo, inoltre, che avrebbe un certo significato positivo un allargamento della competenza al Ministero della pubblica istruzione, oltre a quello del lavoro.

Mi dichiaro favorevole agli emendamenti del relatore 8. 1, 8. 2, 8. 3, 8. 4 e 8. 5, e contrario all'emendamento Sospiri ed altri 8. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 8. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 3, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sospiri ed altri 8. 6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 8. 8, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Qualora gli accordi bilaterali stipulati con i paesi stranieri prevedano l'avviamento in Italia di gruppi di lavoratori con contratti speciali e tali contratti siano stati conclusi, la Consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie non è tenuta all'iscrizione dei lavoratori nelle liste di cui all'articolo 4; la stessa Consulta autorizza i Consolati interessati a fornire agli immigrati il visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 9, premettere le seguenti parole: « In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 4 ».

9. 1.

IL RELATORE.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

Accordi bilaterali possono prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio di predeterminati opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.

Gli accordi di cui al comma precedente dovranno prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

9. 3.

GOVERNO.

All'articolo 9, sopprimere le parole da: « la stessa Consulta » fino alla fine dell'articolo.

9. 2.

IL RELATORE.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti 9. 1 e 9. 2, da me presentati, anche se sono favorevole all'emendamento 9. 3 del Governo. È chiaro che, una volta approvati l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, ed il mio emendamento, essi andranno coordinati fra loro.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con le osservazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 9. 3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Risulta pertanto assorbito l'emendamento del relatore 9. 2.

Pongo in votazione l'articolo 9, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Qualora il lavoratore straniero, prima che trascorrono diciotto mesi dalla data di instaurazione del primo rapporto di lavoro, dopo l'avvenuta immigrazione sul territorio nazionale, sia licenziato, ai sensi degli accordi vigenti in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che ha assunto il suddetto lavoratore, per consentirne il collocamento e l'assistenza economica, comunica l'avvenuto licenziamento alla competente Commissione regionale per l'impiego e al Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, il quale provvede affinché il lavoratore straniero licenziato sia iscritto nella lista di cui all'articolo 5, comma 3, della presente legge, con priorità rispetto a nuovi immigrati e con obbligo di ricerca prioritaria della nuova offerta di lavoro nella località nella quale dimora, ovvero in quelle viciniori.

2. In caso di licenziamento individuale, disposto ai sensi delle leggi vigenti prima del termine di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero in caso di dimissioni, l'impresa, ovvero il datore di lavoro, se si tratti di lavoratori domestici, ne danno comunicazione, entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, al Servizio di cui all'articolo 3 della presente legge, che provvederà alla reinscrizione del lavoratore straniero nella lista di collocamento di cui al comma precedente.

3. Qualora il Servizio, di cui all'articolo 3 della presente legge, ne disponga il rimpatrio, il lavoratore straniero può presentare ricorso innanzi al pretore in funzione di giudice del lavoro, a norma dell'articolo 413 del codice di procedura civile, del luogo in cui ha sede l'impresa o risiede il datore di lavoro.

4. Il deposito del ricorso di cui al comma precedente sospende l'eventuale provvedimento di espulsione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sostituire il numero: « diciotto » con il seguente: « ventiquattro ».

10. 1.

IL RELATORE.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da: « alla competente Commissione regionale » fino alla fine del comma con le seguenti: « al competente ufficio provinciale del lavoro che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro per l'iscrizione nelle liste di collocamento ».

10. 8.

GOVERNO.

Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « fino alla fine del comma » con le seguenti: « fino alle parole: all'articolo 3 della presente legge ».

0. 10. 8. 1.

IL RELATORE.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: « articolo 5, comma 3 » con le seguenti: « articolo 4, comma 3 ».

10. 2.

IL RELATORE.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: articolo 5, comma 3, con le seguenti: articolo 4, comma 3.

10. 6.

GOVERNO.

All'articolo 10, comma 2, sostituire il periodo successivo alla parola: « dimissioni » con il seguente: « i datori di lavoro ne danno comunicazione entro cinque giorni dall'avvenuta cessazione del rapporto di

lavoro all'ufficio provinciale del lavoro che ha rilasciato l'autorizzazione al lavoro e che provvederà all'iscrizione nelle liste ordinate di collocamento.

10. 9.

GOVERNO.

All'articolo 10, sopprimere il comma 3.

10. 10.

GOVERNO.

All'articolo 10, comma 3, sostituire le parole: « il Servizio, di cui all'articolo 3 della presente legge » con le seguenti: « l'autorità competente ».

10. 12.

IL RELATORE.

All'articolo 10, sopprimere il comma 4.

10. 11.

GOVERNO.

All'articolo 10, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

« La perdita del posto di lavoro per causa non imputabile al lavoratore straniero non costituisce per sé motivo di espulsione ».

10. 7.

GOVERNO.

All'articolo 10, comma 3, dopo le parole, « articolo 413 », aggiungere le seguenti: « e seguenti ».

10. 3.

IL RELATORE.

All'articolo 10, comma 3, dopo la parola: « lavoro », aggiungere: « Trascorsi 45 giorni dalla data del ricorso di cui al punto 4) verrà adottato il provvedimento di rimpatrio ».

10. 5.

FLORINO, SOSPIRI, TRINGALI.

All'articolo 10, comma 4, dopo la parola: « sospende », aggiungere le seguenti: « , fino alla decisione di primo grado ».

10. 4.

IL RELATORE.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti e sono favorevole agli emendamenti del Governo 10. 8, 10. 6 (identico all'emendamento 10. 2, da me presentato) e 10. 9. Invito invece il Governo a ritirare gli emendamenti 10. 10 e 10. 11, dichiarandomi favorevole all'emendamento 10. 7 solo se inteso come comma aggiuntivo. Invito infine i presentatori a ritirare lo emendamento 10. 5, perché esso interferisce con la materia disciplinata dal più volte richiamato disegno di legge del Ministero dell'interno.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore e ritiro gli emendamenti 10. 10 e 10. 11.

MICHELE FLORINO. L'articolo 10 è formulato in maniera tale che, se un lavoratore, proveniente da paesi non facenti parte della Comunità, fosse arrestato per delitti contro la personalità dello Stato, egli, in costanza di un rapporto di lavoro, potrebbe far ricorso al giudice del lavoro, il quale sospenderebbe il rimpatrio.

Un termine deve pur essere stabilito, perché un giudizio dinanzi al pretore del lavoro può portare una situazione del genere all'infinito: abbiamo, nel nostro paese, casi eclatanti di giudizi pendenti da anni davanti alla magistratura del lavoro.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Vorrei dare una spiegazione all'onorevole Florino, senza per questo riaprire il dibattito. Se il collega avesse la pazienza di leggere gli ulteriori emendamenti, troverebbe innanzitutto che alcuni termini sono già fissati; in secondo luogo, la procedura seguita dal pretore del lavoro è molto precisa. Noi abbiamo scelto il giudice del

lavoro e non altre sedi proprio perché esso segue una procedura celere anche relativamente ai tempi.

Debbo, a questo punto, anticipare un parere che esprimerò nella discussione dell'articolo 13-bis, sulla base di un emendamento presentato dal Ministero dell'interno, che propongo di accogliere. In tale emendamento si specifica, infatti, che sono fatte salve tutte le disposizioni concernenti l'ingresso e il soggiorno degli stranieri in Italia. È una norma che ricorda il provvedimento che stiamo discutendo con quello relativo alle competenze del Ministero dell'interno in materia di pubblica sicurezza.

Mi corre l'obbligo di precisare, soprattutto a proposito dell'intervento dell'onorevole Florino, che non è possibile continuare a creare confusione nei riguardi della posizione dei lavoratori stranieri in riferimento a problemi di pubblica sicurezza, specialmente per quanto concerne la prevenzione di atti terroristici.

Noi ci accingiamo a dettare norme riguardanti esclusivamente il rimpatrio di lavoratori conseguente a rottura del rapporto di lavoro. Questa è la ragione per la quale il Ministero dell'interno ha suggerito l'emendamento 10. 7, su cui ho espresso parere favorevole e in cui si specifica, ancora una volta, che la perdita del posto di lavoro per cause non imputabili al lavoratore straniero non costituisce di per sé motivo di espulsione.

NINO SOSPIRI. Se si dispone il rimpatrio di un lavoratore straniero in Italia, questi presenta ricorso al giudice del lavoro?

PRESIDENTE. Se la questione riguarda i tempi che si vogliono introdurre, circa la procedura davanti al giudice del lavoro, desidero ricordare che, anche se esistono allo stato situazioni di lentezza e di ritardo, quando fu approvata la nuova procedura in materia di rapporti di lavoro si disse che veniva assicurata celerità rispetto alla procedura ordinaria. Ma,

ovviamente, ulteriori modificazioni circa la disciplina del processo del lavoro sarebbero di competenza della Commissione giustizia, la quale dovrebbe riesaminare le relative norme del codice di procedura civile, perché, se la lentezza è dannosa in questo caso, non credo sia meno dannosa in altri casi.

MARTE FERRARI. Le modifiche proposte dalla Commissione giustizia e gli stessi emendamenti del Governo coincidono con questo discorso sulla celerità della procedura. Abbiamo quindi regolamentato con molta attenzione e considerazione questo aspetto.

Per quanto riguarda altri aspetti, derivanti da problemi di natura penale, esistono le norme generali. Per questi motivi sono contrario all'emendamento Florino ed altri, mentre sono favorevole a quelli presentati dal relatore e dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 10. 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 8, con la modifica testé appata, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore 10. 2 e del Governo 10. 6.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 9, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 12, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 7, favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Florino ed altri 10. 5, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

1. Chiunque compia, in violazione della presente legge e delle disposizioni amministrative in materia, attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini dell'occupazione in provenienza, o a destinazione del proprio territorio o in transito attraverso lo stesso, e coloro che impiegano lavoratori immigrati in condizioni illegali e ne favoriscono lo sfruttamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni ovvero con la multa da lire 2.000.000 a lire 10.000.000 per ogni lavoratore reclutato.

2. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori stranieri sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è punito con l'am-

menda di lire 500.000 per ogni lavoratore occupato e per ogni trimestre di effettiva occupazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

ART. 11.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, primo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, chiunque, in violazione della presente legge, esercita attività di mediazione o di reclutamento di lavoratori extracomunitari al fine di favorirne l'irregolare assunzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Chiunque favorisce l'ingresso illegale in Italia di lavoratori extracomunitari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

3. Il datore di lavoro che occupi alle sue dipendenze lavoratori extracomunitari sprovvisti dell'autorizzazione al lavoro prevista dall'articolo 6 è punito, salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 5, con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 o con l'arresto da tre mesi ad un anno. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e, se il fatto è commesso con abuso della professione, arte, industria o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, alla condanna consegue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale per una durata pari a quella della pena detentiva inflitta.

4. I contratti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli di diritto ed il datore di lavoro è tenuto all'immediato pagamento delle spese di rimpatrio del lavoratore abusivamente occupato, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, fermo restando il disposto dell'articolo 2126 del codice civile.

5. Il datore di lavoro che omette gli adempimenti di cui all'articolo 8 è pu-

nito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

11. 6. GOVERNO.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « e coloro che impiegano » con le seguenti: « ovvero impieghi ».

11. 1. IL RELATORE.

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: « e ne favoriscono » con le seguenti: « al fine di favorirne ».

11. 2. IL RELATORE.

All'articolo 11, comma 1, sostituire la parola: « ovvero » con la seguente: « e ».

11. 3. IL RELATORE.

All'articolo 11, comma 2, dopo la parola: « occupazione », aggiungere il seguente comma:

« È costituito presso la Consulta di cui all'articolo 2 un ispettorato operativo di vigilanza e controllo per la individuazione di attività dedite allo sfruttamento del lavoratore straniero ».

11. 4. FLORINO, TRINGALI, SOSPIRI.

Al comma 2, dopo le parole: « lire 500 mila » aggiungere: « e con l'arresto da 3 mesi a 1 anno ».

11. 5. GOVERNO.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Naturalmente raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 11. 1, 11. 2 e 11. 3. Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 11. 6 perché, avendo acquisito un preciso parere da parte della Commissione giustizia, con i successivi emendamenti abbiamo cercato di adeguarci a tale parere; riteniamo pertanto che il testo della Commissione, che sostanzialmente non diverge da quello del Governo, tuttavia si presti più adeguatamente a recepire il parere della Commissione giustizia. Quanto all'emendamento Florino ed altri 11.4, prego di tener presente che non è necessario prevedere così rigidamente un ispettorato operativo di vigilanza e controllo per la

individuazione di attività dedite allo sfruttamento del lavoratore straniero, nel senso che è nei poteri del ministro (definiti agli articoli 2, 3 e 4) l'assunzione di tutte le iniziative e la regolamentazione del servizio nei modi che riterrà più opportuni. Ma non è necessario che questa ipotesi venga configurata in termini così rigidi; sono pertanto contrario all'emendamento 11. 4. Infine, sono favorevole all'emendamento del Governo 11. 5.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accolgo la richiesta del relatore e ritiro l'emendamento 11. 6. Quanto agli altri emendamenti, concordo con il parere espresso dal relatore.

MICHELE FLORINO. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento 11. 4 per il semplice motivo che gli articoli 2, 3 e 4 del testo al nostro esame regolamentano tutta la materia relativa al lavoro degli immigrati sul nostro territorio, ma manca una norma precisa e chiara che individui i rapporti di lavoro clandestini — che comunque esistono sul nostro territorio — necessaria per porre fine a questa forma di schiavitù. In assenza di un organismo preposto alla vigilanza sulle attività di sfruttamento dei lavoratori stranieri, come possiamo pienamente garantire i diritti civili dei lavoratori? Il nostro emendamento 11. 4 mira a dare alla Consulta di cui all'articolo 2 un potere già espresso chiaramente nel testo, al fine di eliminare lo stato di sfruttamento dei lavoratori stranieri. Chiediamo pertanto ai colleghi degli altri gruppi di votare a favore di questa nostra proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 11. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Florino ed altri 11. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 11. 5, accettato dal relatore.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 12.

È istituito presso l'INPS un fondo per il rimpatrio dei lavoratori stranieri in Italia, alimentato da un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione lorda a carico del lavoratore straniero oppure a carico del datore di lavoro, che ha diritto di recuperarlo sull'indennità di fine rapporto.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

1. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

- a) i lavoratori frontalieri;
- b) gli stranieri ospiti per motivi di studio, o di formazione professionale;
- c) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel territorio della Repubblica italiana, che siano stati

ammessi temporaneamente su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato e determinato e che siano tenuti a lasciare il paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;

d) gli artisti e lavoratori dello spettacolo, la cui competenza resta affidata all'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni;

e) i marittimi.

2. La presente legge non si applica inoltre ai casi in cui altre leggi prevedano il possesso della cittadinanza italiana. Essa non si applica altresì ai cittadini di stati membri della CEE ed ai lavoratori per i quali sono dettate norme particolari anche in attuazione di accordi internazionali in particolare alle categorie previste dall'articolo 11 della convenzione dell'OIL n. 43 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge del 10 aprile 1981, n. 158.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo.

All'articolo 13, sostituire la lettera c) con la seguente: « c) gli stranieri occupati da istituzioni di diritto internazionale ».

13. 1.

All'articolo 13, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale artistico e tecnico da utilizzare, per periodi inferiori a tre mesi, in attività lavorative subordinate per la realizzazione o la produzione di spettacoli; anche per tale personale l'autorizzazione al lavoro prevista dalla presente legge è rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni, previo nulla osta provvisorio delle autorità provinciali di pubblica sicurezza su richiesta motivata del datore di lavoro interessato ».

13. 2.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

Sono fatte salve le disposizioni concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia.

13. 01.

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 13. 1, purché sia inteso come aggiuntivo, e non sostitutivo della lettera c).

Prego inoltre il Governo di ritirare l'emendamento 13. 2, in quanto il contenuto della lettera d) dell'articolo 13 mi sembra sufficiente a regolare la materia.

Sono infine favorevole all'articolo aggiuntivo 13. 01, visto come elemento di raccordo con un altro disegno di legge del Governo attualmente in discussione in questo ramo del Parlamento.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Accetto la modifica all'emendamento 13. 1 suggerita dal relatore, ritiro l'emendamento 13. 2 e raccomando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 13. 01, indispensabile per ragioni di sicurezza pubblica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 13. 1, con la modifica suggerita dal relatore e accettata dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 13. 01, accettato dal relatore.

(È approvato).

FRANCO FOSCHI, *Relatore*. Signor presidente, ritengo che, prima delle votazioni degli ultimi articoli, concernenti la regolarizzazione delle situazioni preesistenti, occorra una pausa di riflessione. Credo altresì che l'ufficio di presidenza possa senz'altro stabilire che la prossima seduta si svolga nel corso della settimana entrante, in modo da poter approvare velocemente il provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative (3561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

L'onorevole Rossattini ha facoltà di svolgere la relazione.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Signor presidente, colleghi, la legge n. 845, sulla formazione professionale, ha evidenziato due livelli di intervento. Il primo è stato affidato alle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione e riguarda specificamente i corsi di formazione professionale; il secondo livello, nazionale, riguarda invece gli aspetti di ricerca, di analisi e di raccolta di elementi e di dati concernenti anche l'aspetto didattico relativamente alla promozione di corsi e di professioni. La legge ha anche previsto l'intervento pubblico diretto o quello di enti gestori privati riconosciuti dallo Stato. Da alcuni anni questi enti a carattere nazionale, con una organizzazione presente in più regioni, svolgono interventi e attività di ricerca sia a livello regionale periferico, sia a livello nazionale,

ma non hanno ottenuto né da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, né da parte di altri organi dello Stato, un riconoscimento economico per l'attività svolta.

Con il disegno di legge n. 3561 si intende sanare la situazione per quanto riguarda il passato e predisporre gli interventi necessari anche per gli anni futuri. Nel disegno di legge è prevista una copertura per questo tipo di interventi e per quelli relativi agli anni futuri. Non ci sono quindi ostacoli affinché il provvedimento possa essere approvato. Chiedo pertanto che la Commissione proceda alla discussione nella seduta odierna, considerando anche che è mia intenzione presentare un numero limitato di emendamenti. Ci troviamo ad esaminare il testo oggi, 30 aprile, per cui è necessario modificare la data recata dall'articolo 2. Si rende necessario, altresì, prevedere che l'intervento finanziario sia commisurato nei prossimi anni al tasso di inflazione.

In definitiva, ritengo possibile esaminare in questa sede e nella seduta odierna il testo, senza far ricorso ad un esame ulteriore in comitato ristretto.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per la previdenza sociale*. Signor presidente, mi li-
videnza sociale. Signor Presidente, mi li-
mito a dire che mi trovo d'accordo con la proposta di aggiustamenti tecnici preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che sia necessario valutare un po' più approfonditamente le modifiche proposte non solo dal relatore, ma anche da altri colleghi, come l'onorevole Marte Ferrari. Pertanto, invito il relatore ad esaminare la possibilità di formalizzare subito i suoi emendamenti, che potranno essere esaminati direttamente nella prossima seduta, oppure di fare esaminare tutte le proposte di modifica da parte di un comitato ristretto o di un gruppo informale di lavoro, in modo che la Commissione sia nelle migliori condizioni per poter più speditamente affrontare e risolvere il problema.

MARTE FERRARI. Concordo con la proposta del presidente, nel senso di fare esaminare tutte le proposte di modifica nell'ambito di un gruppo informale di lavoro, in modo che la seduta della Commissione si possa tenere utilmente già nella giornata di martedì prossimo per risolvere definitivamente il problema.

FRANCESCO SAMA. Il gruppo comunista è favorevole al rinvio della discussione ad una prossima seduta, intendendo intervenire sia nella discussione sulle linee generali, sia attraverso la presentazione di emendamenti al testo. Concordo pertanto con la proposta del presidente.

STEFANO ROSSATTINI, *Relatore*. Concordo anch'io con la proposta del presidente.

NINO SOSPIRI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole ad un rinvio della discussione alla prossima seduta, ma non ho ben capito se l'esame degli emendamenti sarà preventivamente effettuato da un comitato ristretto.

PRESIDENTE. La soluzione, ad avviso del presidente, potrebbe essere questa: se l'ufficio di presidenza della Commissione, che è convocato al termine della seduta odierna, fisserà la ripresa di questa discussione nella giornata di martedì o di mercoledì prossimi, si potrà utilmente svolgere prima un incontro dei rappresentanti dei gruppi con il relatore. Al di là delle forme, interessa la sostanza delle cose.

Propongo di seguire dunque questa procedura. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 12.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*
